

SERVIZIO COMUNALE DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI R.S.U.

CONTRATTO DI SERVIZIO/DISCIPLINARE

L'anno 2012, il giorno 22 del mese di marzo, in Schio (VI)
tra i sottoscritti:

1) Stefano Masetto, nato a Schio (VI), il 02/06/1969, in qualità di Responsabile dell'Area tecnica, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità delegato del Comune di Fara Vicentino, con sede ivi Piazza Arnaldi n. 1, ove per la carica domicilia, giusta delibera n. 192 del 27/12/2011, che si allega al presente contratto sotto la lettera "A";

2) Riccardo Ferrasin, nato a Chiuppano (VI) il 14 febbraio 1958, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Direttore Generale di Alto Vicentino Ambiente s.r.l., capitale sociale versato euro 3.526.199,00 i.v., numero di iscrizione nel Registro delle imprese e codice fiscale 92000020245 in data 17.03.1998, con sede legale in Schio (VI) in Via Lago di Pusiano n. 4, giusto quanto risulta dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 01/06/2011, che si allega al presente contratto sotto la lettera "B";

Visto il parere dello Studio Legale Caia in data 28 giugno 2010 a firma prof. Giuseppe Caia e del Prof. Stefano Colombari acquisito da AVA S.r.l.;

Premesso:

- a) che con delibera del CC n. 60 del 28/11/2006, fra l'altro, è stata affidata ad AVA S.r.l., una volta scaduti i termini di validità dei contratti in essere, la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, per la durata di anni trenta a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa, avvenuta il 24 marzo 1999;
- b) che con successive deliberazioni del CC n. 60 del 28/11/2006 e n. 20 del 22/05/2008 si è dato atto che l'affidamento dei servizi di cui sopra era, e pertanto è, conforme al

modello in house providing in quanto la società AVA S.r.l. ne era conformatata;

c) che con le deliberazioni sopra richiamate, fra l'altro, si è stabilito che AVA S.r.l. possa svolgere tale servizio anche a mezzo di società operative, purché conformi al modello in house providing;

d) che con deliberazione del 7 novembre 2009 l'Assemblea dei soci in AVA S.r.l. ha approvato lo statuto della Società denominata "GRETA Alto Vicentino S.r.l." a socio unico. La società GRETA S.r.l. risulta effettivamente costituita in data 11 novembre 2009 e il suo capitale sociale è interamente posseduto da AVA S.r.l.;

e) che ai sensi dell'art. 12, comma 2°, lett. g) dello statuto di AVA S.r.l. e dell'art. 8 della "Convenzione per la trasformazione del Consorzio Smaltimento Rifiuti Ente Responsabile del Bacino VI2 in società a responsabilità limitata", la gestione delle attività da parte di AVA S.r.l. è disciplinata mediante contratti di servizio/disciplinari da stipularsi tra AVA S.r.l. e ciascun ente locale socio, sulla base degli schemi tipo approvati con le sopra citate deliberazioni comunali;

f) che è stato redatto un contratto di servizio/disciplinare per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, specificando e aggiornando lo schema tipo di contratto di servizio/disciplinare già a suo tempo approvato dal Consiglio Comunale con il sopra ricordato provvedimento del 2006. Gli aggiornamenti e le specificazioni si sono resi necessari sia per adeguare il precedente schema generale di contratto di servizio/disciplinare alla normativa anche tecnica sopravvenuta, sia per dettagliare gli obblighi di AVA S.r.l. in relazione alle specifiche attività affidate;

g) che detto contratto di servizio/disciplinare è stato approvato dall'assemblea dei soci di AVA S.r.l. con delibera in data 3 dicembre 2010, nonché dal Comune con Delibera G.C. n. 192 in data 27/12/2011;

h) che con deliberazione dell'Assemblea dei soci di AVA S.r.l. in data 13 giugno 2008 è stato approvato il Piano industriale annuale e pluriennale 2008-2011, successivamente aggiornato con deliberazione nell'Assemblea dei soci di AVA S.r.l. del 26 aprile 2010, ai sensi dell'art. 12, comma 2°, lett. b) dello statuto societario;

i) che, in esecuzione all'affidamento già intervenuto, si intende pertanto procedere alla sottoscrizione del contratto di servizio/disciplinare relativo alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati così come approvato per quanto concerne il territorio della medesima Amministrazione comunale;

j) che, ai sensi dell'art. 10, comma 1°, lett. g) della legge reg. Veneto 21 gennaio 2000, n. 3 e dell'art. 7 della parte normativa del PRRU approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 59 del 22 novembre 2004, appartiene alla Regione la competenza decisionale principale circa gli impianti di incenerimento con recupero energetico. Ciò, del resto, in coerenza con la circostanza che tali impianti sono legittimati a ricevere sia rifiuti urbani, sia rifiuti speciali i quali ultimi, per legge, non incontrano il limite provinciale per quanto riguarda la loro provenienza. Pertanto, il contratto di servizio/disciplinare relativo al recupero e smaltimento, da sottoscrivere tra AVA S.r.l. e i Comuni, non potrà interferire con le competenze regionali sopra ricordate e, perciò, disciplinerà, nel rispetto di tali competenze, il conferimento al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio dell'Amministrazione comunale.

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1) PRINCIPI GENERALI E OGGETTO

1. Il presente contratto di servizio/disciplinare (nel prosieguo "contratto") ha per oggetto l'espletamento del Servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani e speciali assimilati (nel prosieguo "RSU") nel territorio del Comune di Fara Vicentino (nel prosieguo "servizio") affidato in house providing alla società AVA S.r.l. (nel prosieguo "società"), a tutela della salute dei cittadini e del decoro del territorio nell'ottica della qualità, della differenziazione e della riduzione dei rifiuti.
2. La società può svolgere il servizio tramite altre società di cui detenga il 100% delle quote sociali e aventi le caratteristiche tipiche, a norma di legge, per lo svolgimento in house providing del servizio pubblico (nel prosieguo "società operativa"), dandone previa comunicazione scritta al soggetto affidante sottoscritta per accettazione dalla società operativa. In tal caso, tutte le obbligazioni assunte dalla società con il presente contratto e relativi allegati, sono assunte dalla società operativa che si sostituisce alla società stessa. In tal caso, laddove nel presente contratto e suoi allegati sia citata la "società", si intenderà la "società operativa". Del puntuale rispetto del contratto e dei relativi allegati, comunque risponde direttamente AVA S.r.l..
3. La società garantisce l'organizzazione efficiente ed efficace dei mezzi e del personale in quantità e qualità adeguate al fine di espletare il servizio secondo la pianificazione

approvata dal soggetto affidante ed in ottica di qualità totale acquisendo le conseguenti certificazioni, minimizzando i costi.

4. La società si impegna ad organizzare le proprie risorse umane, strumentali e di governance in relazione alle attività da svolgere e ai livelli di qualità delle prestazioni da rendere, avuto riguardo al principio del contenimento dei costi salvo il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, al fine di perseguire gli obiettivi di ridurre il corrispettivo a carico del Comune e in definitiva il carico della spesa sulle famiglie, e sulle attività economiche e sociali.

5. Il servizio pubblico di cui al presente contratto di servizio consiste nello svolgimento delle seguenti attività:

A) RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI che consiste in :

- Raccolta di qualsiasi tipologia di RSU e assimilabili agli RSU comunque conferita in contenitori stradali o familiari o a mezzo di containers nei Quartieri e contrade e Centri di Raccolta, ovvero abbandonato su suolo pubblico e loro trasporto, anche in forma differenziata, al sito di smaltimento e/o recupero dei RSU;
- Gestione dei Centri di Raccolta dei RSU individuati nell'allegato tecnico sub 2).
- Spostamento dei contenitori, comunque denominati, per la raccolta dei RSU nell'ambito del territorio del soggetto affidante e loro igienizzazione, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria e la loro sostituzione in caso di danneggiamento;

B) SPAZZAMENTO che consiste in:

- Spazzamento delle strade, delle piazze e dei parcheggi, dei percorsi pedonali e ciclopedonali anche nelle zone a verde pubblico, lo svuotamento dei cestini porta rifiuti e la raccolta dei rifiuti delle aree mercatali nonché da quelle utilizzate per manifestazioni in genere, compresa la rimozione di carcasse animali dalle dette aree;
- Pulizia e disotturazione delle caditoie stradali e smaltimento del relativo rifiuto;
- Interventi di disinfezione, derattizzazione e disinfestazione.

C) GESTIONE AMMINISTRATIVA che consiste in :

- Raccolta, elaborazione e gestione dei dati relativi alla raccolta e al trasporto di tutte le tipologie di RSU e assimilati; redazione del MUD, O.R.S.O. o di altri atti comunque denominati e richiesti dalla legge compresi tutti gli atti propedeutici e conseguenti nonché la redazione di ogni altro documento e/o atto necessario per la corretta gestione

del servizio nel rispetto delle norme ambientali e di ogni altra norma concernente il servizio, ivi compreso la proposta, l'attivazione e la gestione della TIA.

- Tenuta della contabilità separata concernente il servizio reso al soggetto affidante e rendicontazione annuale;

D) RAPPORTI CON L'UTENZA PRIVATA che consiste in:

- Tutte le attività di front office rivolte ai cittadini utenti relative alle attività di cui sopra ivi compresa la gestione dei reclami in ottica qualità e gli avvisi all'utenza;
- Iniziative di informazione e di formazione rivolte al cittadino e alle scuole finalizzate al miglioramento della raccolta dei RSU e ad una loro riduzione secondo la pianificazione approvata dal soggetto affidante;

6. L'allegato tecnico sub 2) individua, tra le attività di cui al comma precedente, quelle che sono effettivamente svolte dalla società per il soggetto affidante e che saranno remunerate con il corrispettivo di cui al successivo art. 9). Il soggetto affidante può individuare, anche in tempi successivi alla sottoscrizione del presente contratto, ulteriori attività purchè scelte fra quelle di cui al comma 5 precedente, con conseguente integrazione dell'allegato tecnico sub 2).

7. Ove non già diversamente previsto da norme di legge ovvero dalla programmazione e dalla pianificazione di settore, tutte le attività di cui al presente articolo sono svolte secondo modi, tempi, standard di qualità così come dettagliati dagli allegati tecnici sub 1) sub 2) e sub 3).

ART. 2) DURATA

1. In quanto prosecuzione di un periodo temporale di gestione con durata già stabilita all'atto dell'affidamento originario, il presente contratto avrà durata fino al 24.03.2029, ferme restando eventuali anticipate cessazioni dell'affidamento imposte dalla legge vigente o sopravvenuta.

ART. 3) DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il soggetto affidante determina i tempi, gli ambiti territoriali, le tipologie e i modi di raccolta dei RSU, il calendario degli spazzamenti nonché i programmi e le iniziative di informazione e formazione rivolte al cittadino, alle attività economiche e sociali, alle scuole, secondo le esigenze della comunità che rappresenta e che la società con il presente atto si impegna ad attuare.

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials and a full name, located at the bottom right of the page.

2. Gli allegati tecnici sub 1), sub 2) e sub 3) riflettono le indicazioni del soggetto affidante di cui al punto precedente.

3. Il servizio deve essere svolto dalla società nell'interesse del cittadino e delle attività produttive e sociali secondo criteri di tempestività, adeguatezza, non discriminazione, trasparenza, economicità ed efficienza e nel rispetto della normativa regolante gli scioperi per i servizi pubblici essenziali.

4. Il personale impiegato per l'espletamento del servizio deve essere regolarmente contrattualizzato sulla base del contratto nazionale di lavoro del settore. Deve essere altresì adeguatamente formato sotto il profilo professionale in relazione al tipo di mansione alla quale è applicato nonché per gli aspetti connessi alla normativa sulla sicurezza sul posto di lavoro e dotato di mezzi e di DPI idonei.

5. La raccolta e il trasporto devono essere effettuati con mezzi adeguati e autorizzati per il trasporto dei RSU a norma di legge, lavati ed igienizzati secondo quanto stabilito dall'allegato tecnico sub 6). In nessun caso la società impiegherà mezzi non autorizzati. I mezzi non dovranno, per quanto possibile, recare disturbo ai cittadini a causa di odori o di rumori durante l'espletamento del servizio.

6. La raccolta e il trasporto devono avvenire senza soluzione di continuità nei luoghi, nei giorni e nelle ore stabilite dal soggetto affidante e/o dagli allegati tecnici sub 2) e sub 3), senza ritardi, evitando, per quanto possibile, di operare nelle ore di massimo traffico cittadino lungo le direttrici principali di accesso ai luoghi di lavoro e alle scuole.

7. Le attività di raccolta dei RSU e di spazzamento di strade e piazze con rimozione dei rifiuti ivi abbandonati devono essere portate a compimento una volta iniziate e non possono essere sospese e/o rinviate a giornate successive, salvo che per casi eccezionali adeguatamente e tempestivamente giustificati e motivati al soggetto affidante in forma scritta anche con mezzi telematici.

8. Qualora nel corso di validità del presente contratto la società ravvisasse la necessità di sostituire i mezzi per la raccolta e per il trasporto dei RSU o i mezzi del suo parco auto, anche a causa della loro vetustà, i nuovi mezzi dovranno essere in linea con la normativa vigente in quel momento, sia sotto il profilo degli impatti ambientali che rispetto ai requisiti ergonomici e di sicurezza del personale che li usano nonché di terzi.

9. La società su richiesta del soggetto affidante deve attivare e mantenere per tutta la durata del presente contratto, il servizio di reperibilità per il pronto intervento. Le modalità di

svolgimento del servizio e la durata giornaliera e del servizio di reperibilità saranno definite nell'allegato tecnico sub 3). Sul sito della società devono essere esposti in modo evidente i numeri telefonici del servizio di reperibilità e i tempi e i modi di effettuazione del pronto intervento.

10. La società su richiesta del soggetto affidante attiva un servizio on-line per le segnalazioni e le richieste di intervento dei cittadini, delle attività economiche e sociali garantendo ai medesimi l'accesso al sistema onde possano conoscere in tempo reale le successive fasi del trattamento delle medesime nel loro ordinario svolgimento sino alla conclusione. Detto servizio dovrà essere leggibile anche da parte del soggetto affidante, con una sezione al medesimo riservata volta a immettere le osservazioni e/o le richieste del medesimo verso la società.

11. A garanzia e tutela dei diritti dei cittadini, la società attiva presso la propria sede un servizio di front office fisico ed on-line per il trattamento delle questioni con i cittadini riguardanti le attività disciplinate dal presente contratto e i reclami, compreso il loro trattamento. Ai sensi di legge, il personale operante presso le strutture del soggetto affidante nel front office, sarà trasferito alla società secondo criteri che saranno stabiliti nell'allegato tecnico sub 3).

12. Su richiesta delle parti potrà essere attivato un front office fisico anche presso la sede del soggetto affidante, eventualmente avvalendosi del personale del medesimo. In tal caso la società rimborserà al soggetto affidante tutte le spese afferenti detto servizio.

13. Gli allegati tecnici sub 4) e sub 5) espongono dettagliatamente il numero di operatori da impiegare nelle diverse attività affidate nonché il numero e il tipo di auto/motomezzi e di strutture da impiegare nel servizio tali da garantire lo svolgimento ottimale delle attività affidate e con il presente contratto la società attesta che la quantità e la qualità dei mezzi e degli operatori ivi indicata è adeguata e sufficiente a rendere il servizio secondo gli standards di qualità e sicurezza stabiliti dal contratto e dagli allegati tecnici sub 1) e sub 2) su tutto il territorio di competenza del soggetto affidante.

14. Gli appalti e gli acquisti di beni e servizi finalizzati all'attuazione del presente contratto debbono essere effettuati dalla società nel rispetto della vigente normativa per le società in house providing.



15. Le assunzioni del personale e gli incarichi finalizzati all'attuazione del presente contratto debbono avvenire esclusivamente nel rispetto della normativa vigente in materia di società pubbliche con affidamenti in house providing

16. Nell'assunzione del personale la società dovrà applicare criteri improntati al rispetto delle pari opportunità fra donna e uomo e dovrà comunque garantire la presenza di soggetti portatori di invalidità nella percentuale minima richiesta dalla legge di settore. Deve essere inoltre garantito il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della maternità.

17. La società deve munirsi di una casella di posta certificata e di strumenti idonei alla fatturazione elettronica.

18. La società deve consentire ai cittadini che lo richiedono, l'accesso a tutti gli atti connessi direttamente allo svolgimento delle attività affidate con il presente contratto, secondo le regole stabilite per la pubblica amministrazione nel rispetto della legge 241/1990 e s. m. e. i. ed in particolare l'accesso agli atti, sempre inerenti al presente contratto, agli amministratori e ai consiglieri del soggetto affidante secondo quanto stabilito dalla legge per gli enti locali.

19. Il sito della società, per le pagine relative al presente contratto, deve essere aggiornato e linkato al sito del soggetto affidante.

20. La società istituisce e organizza una volta l'anno, la "Giornata della raccolta dei RSU" con l'apertura al pubblico ed alle scuole degli impianti e della sede che gestisce, con finalità di informazione e di sensibilizzazione ad una raccolta e differenziazione consapevole e responsabile dei RSU.

21) La società si impegna a:

- sviluppare la progettazione di servizi e impianti inerenti la raccolta e il trasporto in accordo con i documenti di pianificazione del soggetto affidante;
- ricercare e adottare tecnologie affidabili sotto l'aspetto tecnico, economico, ambientale, rivolte al costante miglioramento degli impianti, degli ambienti di lavoro e delle emissioni;
- dare assistenza al soggetto affidante nella progettazione e nell'aggiornamento dei servizi ambientali locali;
- raccogliere e validare i dati inerenti i rifiuti, curandone l'elaborazione complessiva.

22. Tutti gli oneri di cui al presente articolo sono a carico della società e si intendono compensati con il corrispettivo di cui all'art. 9 del presente contratto.

ARTICOLO 4 – IMPIANTI E ALTRE DOTAZIONI PATRIMONIALI

1. La società dichiara di avere in proprietà, libera da ogni peso e vincolo, beni e impianti, così come riportati nell'elenco di cui all'allegato sub. 4).
2. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione dei servizi di cui all'articolo 2, di proprietà del soggetto affidante, sono individuati nell'allegato sub. 4) e sono assegnati, ai sensi del CC, in comodato gratuito alla società che li può utilizzare esclusivamente nell'ambito del territorio del soggetto affidante proprietario, salvo diverso accordo con il medesimo soggetto.
3. Gli impianti realizzati ed i beni acquistati dalla società nel periodo di durata del presente atto e finalizzati alla gestione del servizio di raccolta e trasporto dei RSU, rimangono di proprietà della società medesima.
4. I beni acquistati dalla società con un contributo del soggetto affidante sono soggetti a un vincolo di destinazione d'uso a favore del servizio pubblico del soggetto affidante, salvo diverso accordo con il medesimo soggetto.
5. Alla scadenza, anche anticipata, delle gestioni di cui all'articolo 2 del presente atto, l'eventuale impresa subentrante è tenuta a corrispondere alla società il valore industriale residuo di tutti i beni di proprietà di essa destinati allo svolgimento del servizio pubblico.

ART. 5) CARATTERI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. Il servizio di cui al presente contratto è qualificato a termini di legge "pubblico servizio" e la società assume la veste e le responsabilità dell'incaricato di pubblico servizio con tutte le conseguenze inerenti al ruolo, alla funzione e agli speciali obblighi connessi, manlevando il soggetto affidante ad ogni effetto.
2. Il servizio non può essere sospeso o abbandonato neanche in parte, per nessun motivo.
3. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, la società dovrà rispettare la normativa che disciplina l'esercizio di sciopero garantendo l'espletamento dei servizi essenziali e dando ampia informazione ai cittadini delle circostanze.
4. La società assume l'obbligo di uniformarsi, nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente atto, a leggi, regolamenti in ambito europeo, nazionale, regionale e comunale sia in vigore che in futuro promulgati.



ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO AFFIDANTE

1. Per sostenere e favorire lo svolgimento del servizio pubblico, il soggetto affidante si impegna:

- a) al puntuale svolgimento delle pratiche amministrative inerenti l'oggetto del presente atto, ricadenti nella sua competenza e/o titolarità;
- b) a fare osservare nel territorio di propria competenza la vigente normativa nazionale e regionale che interessa i servizi disciplinati dal presente atto nonché i propri regolamenti;
- c) ad assumere presso la società le informazioni necessarie per evitare interferenze e danneggiamenti a servizi affidati prima di intraprendere lavori di propria competenza che possono interferire con le strutture e i servizi della società;
- d) a trasmettere tempestivamente alla società le deliberazioni e gli atti che possano avere attinenza con le attività oggetto del presente contratto di servizio/disciplinare;
- e) non affidare a terzi le attività costituenti il servizio così come determinato dagli allegati tecnici su tutto il territorio comunale.

ART. 7) PROGRAMMAZIONE E REVISIONE

1. la società redige il piano operativo e il piano tariffario di durata triennale relativo al soggetto affidante, nei limiti del corrispettivo di cui all'art. 9 comma 1, dettagliatamente esplicitato nell'allegato tecnico sub 2) e secondo gli schemi ivi allegati.
2. Detti piani sono efficaci solo dopo l'intervenuta approvazione del soggetto affidante.
3. I prezzi unitari e dei servizi restano fissi ed invariati per l'intera durata dei piani e possono essere aggiornati nel corso della loro durata su richiesta annuale della società nei limiti degli incrementi dovuti all'andamento dell'indice ISTAT relativo ai costi dei materiali e servizi. I prezzi unitari e dei servizi possono essere modificati in più o in meno e oltre ai limiti ISTAT, solo alla scadenza di piani triennali previo concordamento fra le parti.
4. Allo scadere di ogni triennio di validità del piano operativo e del piano tariffario, è data facoltà al soggetto affidante di modificare il pacchetto di servizi così come esposto nell'allegato tecnico sub. 2) in ragione di proprie autonome valutazioni di convenienza nonché delle effettive disponibilità del proprio bilancio o in ragione di nuove tecnologie sopravvenute ritenute migliorative sotto il profilo delle economie realizzabili a parità di

servizio. In tal caso le nuove pattuizioni saranno assunte con sottoscrizione di specifico addendum al presente contratto e relativi allegati.

5. Previo accordo delle parti, la facoltà di cui al precedente comma 4) potrà non essere esercitata in caso di vigenza della TIA.

6. I piani di cui al comma 1 del presente articolo, successivamente ai primi, sono presentati al soggetto affidante non oltre il 30 settembre dell'anno precedente in cui essi scadono.

ART. 8) GESTIONE E QUALITA' DEI SERVIZI

1. A garanzia e tutela dei cittadini, delle attività economiche e sociali utenti, la società dovrà predisporre, diffondere a tutte le famiglie ed applicare la Carta dei Servizi redatta secondo le regole stabilite dalla vigente normativa in materia per la pubblica amministrazione e che dovrà prevedere l'indicazione dei livelli minimi di qualità delle prestazioni da rendere, le modalità per la presentazione e il trattamento dei reclami nonché le compensazioni e gli indennizzi da riconoscere ai cittadini nei casi di riconosciuta fondatezza dei reclami stessi.

2. La carta dei servizi dovrà riportare le tempistiche di intervento per ogni singolo servizio come definiti nell'allegato tecnico sub 2) e deve essere approvata dal soggetto affidante che si riserva di apportare modifiche ed integrazioni alla proposta della società

3. La carta dei servizi dovrà prevedere lo svolgimento di una customer satisfaction, per la valutazione della performance della società, su di un campione significativo della popolazione servita, svolta con il metodo CATI e con cadenza biennale.

4. La carta dei servizi deve riguardare tutti i servizi affidati e deve essere rivisitata ogni 2 anni, riportando una appendice con i dati dell'esito della customer satisfaction del precedente biennio.

5. Gli esiti della customer satisfaction saranno altresì pubblicati sul sito della società e sul sito del soggetto affidante.

6. Annualmente entro il 28 febbraio la società trasmette al soggetto affidante la statistica dei reclami ricevuti nell'anno precedente e degli esiti conseguenti per ciascun reclamo.

7. In particolare la società o la società operativa, è tenuta a mantenere per tutta la durata del contratto la certificazione UNI EN ISO 9001, la certificazione UNI EN ISO 14.001 e la registrazione EMAS ed in caso di perdita anche di una sola fra quelle sopra indicate è tenuta a riottenerla nei successivi 12 mesi.

8. Il soggetto affidante, titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti destinatari dei servizi di cui al presente contratto provvederà, con specifico atto, a nominare la società, responsabile esterno del trattamento dei detti dati personali.

9. Tutti i dati personali ivi compresi i dati sensibili dovranno essere gestiti dalla società secondo i principi di tutela, salvaguardia, integrità e sicurezza degli stessi, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy ed in particolare del piano di sicurezza dei dati del soggetto affidante. A tal fine trasmette al soggetto affidante entro il 28 febbraio di ogni anno, le misure di sicurezza adottate per la tutela e la conservazione dei dati personali e sensibili.

10. Tutti gli oneri di cui al presente articolo sono a carico della società e si intendono compensati con il corrispettivo di cui all'art. 9) del presente contratto.

ART. 9) CORRISPETTIVI E TARIFFE

1. In prima applicazione e fino all'applicazione della TIA, i costi della gestione delle attività affidate con il presente contratto e allegato tecnico sub 2) e di ogni altra obbligazione qui descritta, non potranno essere superiori a quelli che il Comune ha sostenuto per le medesime attività nell'anno precedente e per i medesimi servizi. Tale principio si applica anche ai soggetti affidanti che abbiano già adottato la TIA.

2. Il Comune si riserva, nell'arco del triennio di cui all'art. 7 comma 4 e nei limiti di cui all'art. 1, comma 5 di aumentare o diminuire le attività costituenti il servizio così come desunto dal capitolato, concordando con la società gli incrementi o le diminuzioni del corrispettivo dovuto solo se questi siano superiori al 5% del corrispettivo in corso.

3. La TIA sarà proposta e resa operativa dalla società entro un biennio dall'attivazione del servizio di raccolta e trasporto dei RSU, o comunque entro i termini ultimi fissati dalla legge, se da questa stabiliti, previa approvazione del Comune ed entro i limiti dell'ammontare del fatturato complessivamente maturato dalla società all'atto dell'attivazione della TIA e dovrà comprendere anche tutti i costi relativi alla fase di recupero e smaltimento. La struttura tariffaria e le singole tariffe saranno predisposte nel rispetto di criteri di convenienza ed opportunità a tutela delle famiglie e delle attività produttive e sociali residenti ed operanti nel Comune e, ove attivato il servizio associato di raccolta e trasporto dei RSU e assimilati sulla base della regolazione dei reciproci rapporti

fra i soggetti affidatari, essa sarà unica per tutti i Comuni proprietari della società, salvo le necessarie compensazioni.

4. Le fatturazioni verso gli utenti che sono emesse dal Comune in regime di TARSU, con l'attivazione della TIA saranno emesse dalla società alla quale sarà trasferito, a norma di legge, il personale comunale impiegato in tali funzioni. I Comuni e la società, nella formulazione della TIA, terranno conto altresì dei costi di detto personale.

5. La società, ove ne dimostrasse la convenienza economica, può valersi del Comune per lo svolgimento della funzione di fatturazione all'utenza, sulla base di un atto aggiuntivo regolante i reciproci rapporti e dietro il versamento di un corrispettivo pari ai costi sostenuti dal Comune per lo svolgimento di detta attività.

6. Il corrispettivo dei servizi, fino all'attivazione della TIA sarà versato dal Comune alla società in 12 rate per anno per anno entro 60 giorni dalla data in cui perviene esclusivamente tramite PEC la fattura elettronica alla casella di posta certificata del Comune.

7. Tutti gli oneri di cui al presente articolo sono a carico della società e si intendono compensati con il corrispettivo di cui sopra.

ART. 10) PENALI

1. Il mancato rispetto e l'inosservanza delle obbligazioni assunte dalla società con il presente contratto e/o di quelle assunte con gli allegati tecnici sub 1) sub 2) e sub 3) comporta l'applicazione di penali a carico della società stessa.

2. Le inosservanze sono contestate alla società a mezzo di posta certificata con diffida ad ottemperare entro un termine stabilito dal dirigente competente.

3. La società può controdedurre entro il termine ultimativo di 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Trascorso inutilmente il termine, senza che la società abbia ottemperato alla diffida data, salva la sostituzione del soggetto affidante nelle incombenze anche a mezzo di terzi a fini di tutela della salute pubblica e del decoro della città con spese a carico della società, il dirigente applica la penale detraendola dalla prima rata successiva del corrispettivo dovuto.

4. Qualora fosse attivata la TIA, la penale sarà detratta dalla cauzione fideiussoria resa a garanzia del puntuale rispetto delle clausole contrattuali e dell'allegato tecnico sub 2) e la



società è tenuta a integrare di uguale importo la cauzione stessa entro i successivi 60 giorni.

5. Qualora le controdeduzioni della società risultassero fondate, la procedura viene archiviata motivatamente dal soggetto affidante.

6. La misura massima delle penali è articolata con riferimento a singole inadempienze riconducibili:

- al rispetto delle procedure di cui al presente contratto
- al rispetto delle clausole di capitolato

7. L'allegato tecnico sub 3) declina i valori massimi sopra indicati con riferimento alle singole fattispecie ivi elencate stabilendo i valori delle penali che saranno effettivamente applicate.

ART. 11) VIGILANZA E CONTROLLO

1. Al fine di verificare il corretto esercizio del servizio da parte della società, il soggetto affidante esercita una propria e autonoma attività di vigilanza e controllo.

2. Il controllo è svolto dal soggetto affidante, che comunicherà alla società i nominativi degli incaricati. Il controllo concerne:

- la verifica degli adempimenti procedurali e delle obbligazioni di cui al presente contratto di servizio e suoi allegati;
- la verifica del rispetto dei livelli di qualità del servizio come stabiliti nel capitolato e nella carta dei servizi;
- la verifica delle prestazioni effettivamente rese in rapporto alla liquidazione dei corrispettivi richiesti ovvero in caso di attivazione della TIA, in rapporto alla sua determinazione ed alla sua corretta applicazione;
- la verifica di episodi e fatti o comportamenti segnalati da cittadini o attività economiche e sociali dai quali emerge mal funzionamento del servizio o inadempienze della società.
- la verifica dell'andamento della collaborazione fra soggetto affidante e società.

3. La società si impegna a fornire ai soggetti incaricati dei controlli, le informazioni e i chiarimenti che essi riterranno utile richiedere ai fini del controllo, mettendo a loro disposizione tutti i dati e gli atti in suo possesso a semplice richiesta.

4. Il controllo può essere esercitato sia sul territorio, sia sui mezzi impiegati, sia presso la sede della società per l'esame di atti e documenti, sia presso il deposito degli automezzi anche secondo un programma annuale approvato dal Dirigente competente sulla base del contratto di servizio e dell'allegato tecnico. Per ragioni di sicurezza e funzionalità del servizio, gli incaricati degli accertamenti potranno accedere ai mezzi, alle aree e agli impianti solamente se in possesso di idonea documentazione che attesti i compiti affidati e se accompagnato dal personale della società.
5. L'esito dei controlli effettuati sarà riportato in apposita relazione che sarà inviata al Sindaco, alla società e al Dirigente competente per le conseguenti determinazioni.
6. La società ha facoltà di contro dedurre all'esito del controllo annuale entro 15 giorni dal ricevimento della relazione, inviando le proprie deduzioni e considerazioni al Vertice del soggetto affidante e al Dirigente competente.
7. Il controllo potrà essere svolto, nei modi e limiti sopra esposti, anche tramite strutture tecniche associate dei soggetti affidanti.

ART. 12 ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Verificandosi gravi deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali e ove la società non ottemperi alla previa diffida, il soggetto affidante ha facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio a spese della società i lavori necessari per assicurare l'andamento regolare del servizio.
2. Il soggetto affidante ha facoltà di detrarre l'importo dei lavori eseguiti d'ufficio, dalla prima rata successiva di liquidazione del corrispettivo dovuto alla società, ovvero dalla cauzione fideiussoria con obbligo di reintegro della medesima entro 60 giorni.

ART. 13) COOPERAZIONE

1. In considerazione della specialità dell'affidamento in house providing, la società e il soggetto affidante operano in stretta collaborazione affinché il servizio reso raggiunga gli obiettivi di sicurezza della salute dei cittadini, di decoro della città e di razionalizzazione della spesa.
2. Senza interrompere il servizio onde evitare l'insorgere di problemi igienico-sanitari e di questioni di decoro della città, la società provvederà a segnalare tempestivamente al

Three handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a cursive 'M', the second is a cursive 'A', and the third is a cursive 'J'.

soggetto affidante quelle circostanze o quei fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire o limitare il regolare adempimento del servizio.

3. E' fatto obbligo alla società di denunciare al soggetto affidante e alla Polizia locale qualsiasi irregolarità quali: il conferimento abusivo di rifiuti, il deposito di immondizie o altro su spazi o aree pubbliche e di interesse e/o uso pubblico, ecc. coadiuvando il soggetto affidante fornendogli tutte le indicazioni utili in suo possesso al fine di individuare i trasgressori.

4. La società e il soggetto affidante si impegnano a ricercare adeguate forme di collaborazione con le associazioni di volontariato e con i cittadini e possono avvalersi della loro collaborazione nella gestione di parti del servizio nel rispetto della legge ed in particolare dei cosiddetti servizi minori nonché della formazione ed informazione alla comunità.

ART. 14) SERVIZI ACCESSORI INTEGRATIVI E COMPLEMENTARI

La società può utilizzare le risorse umane e strumentali di cui dispone anche per finalità diverse da quelle di cui al presente contratto purchè il fatto non si pregiudichi in alcun modo i corrispettivi dovuti dal soggetto affidante, i livelli di qualità dei servizi nonché delle prestazioni concordate con il presente contratto e con gli allegati tecnici sub 1), sub 2) e sub 3).

ART. 15) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto divieto alla società di sub affidare a terzi, anche solo parzialmente, il servizio oggetto del presente atto.

2. La società, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità e del risultato, potrà avvalersi per la esecuzione di singole attività strumentali all'erogazione del servizio, di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture.

3. La società comunicherà al soggetto affidante l'eventuale impiego sul suo territorio dei soggetti di cui al comma 2) prima del loro impiego, specificando l'attività dai medesimi effettuata, i tempi, e attestando il possesso dei requisiti di legge da parte dei soggetti medesimi.

4. Rimane fermo quanto stabilito dall'art. 1, comma 2.

ART. 16) CAUZIONE

1. Fino a quando non sia istituita la TIA, e in virtù della specialità della società, essa è esonerata dalla prestazione della cauzione a garanzia del rispetto dei patti contrattualmente assunti, potendo il Comune rivalersi sul corrispettivo dovuto.
2. A partire dall'attivazione della TIA e per i soggetti affidanti che già l'hanno attivata alla data di sottoscrizione del presente contratto, in ragione del fatto che la società è certificata ISO 9001, a garanzia dei patti contrattuali la medesima costituisce una cauzione pari al 5% dell'importo del corrispettivo di cui all'art. 9.
3. Tale cauzione può essere costituita anche mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria a scelta del soggetto affidante valida per tutto il periodo di durata del contratto.
4. La cauzione dovrà essere conforme a quanto stabilito dall'art. 113 del D.lgs. 163/2006.
5. Lo svincolo della polizza avverrà nei modi previsti dal regolamento per la disciplina dei contratti vigente per il soggetto affidante e comunque ai sensi del codice dei contratti.
6. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza della società, la cauzione sarà incamerata dal soggetto affidante a titolo di penale, fatta salva la richiesta di eventuali danni.

ART. 17) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Possono essere cause di risoluzione del contratto in danno:
 - l'abbandono del servizio o di una sola delle attività che costituiscono il servizio
 - la sospensione ingiustificata del servizio o di una delle attività che costituiscono il servizio
 - la reiterata inottemperanza delle clausole del presente contratto e del capitolato
 - l'esercizio delle attività assegnate senza le prescritte autorizzazioni di legge
 - l'esercizio delle attività assegnate, in difformità dalle prescrizioni di legge rilevate dalle autorità tutorie;
 - quando la società, scaduti i 60 giorni dall'incameramento di quota parte della cauzione da parte del soggetto affidante a titolo di penale per accertate inadempienze e/o danni, diffidata a provvedervi entro i successivi 30 giorni, non provvede alla reintegra della cauzione.

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom right of the page.

2. In tali casi, ove il soggetto affidante decida per la risoluzione del contratto in danno, la cauzione fideiussoria, ove costituita, sarà contestualmente incamerata dal soggetto affidante a titolo di penale, salva ogni altra azione. In carenza di fideiussione, il soggetto affidante tratterà sempre a titolo di penale, 3 mensilità del corrispettivo dovuto.

3. Il presente contratto si risolve automaticamente con l'entrata in vigore di nuove normative che lo dispongano per legge.

ART. 18) CONTROVERSIE

1. Le controversie in ordine all'interpretazione del contratto che non si risolvano in via bonaria fra il soggetto affidante e la società, sono demandate alla competenza del giudice ordinario.

2. Foro competente è il foro di Vicenza – sezione staccata di Schio.

ART. 19) – ULTERIORI SERVIZI A RICHIESTA DEL SOGGETTO AFFIDANTE

1. Il soggetto affidante potrà sempre richiedere alla società lo svolgimento di ulteriori servizi comunque riconducibili al Servizio raccolta e trasporto di RSU, anche se non esplicitati nell'art. 2).

2. La remunerazione di tali prestazioni sarà fatta applicando i prezzi unitari previsti nell'allegato tecnico sub 2) e in caso di mancanza di alcuni prezzi, mediante la definizione di nuovi prezzi avuto riguardo alla copertura dei costi che la società dovrà sostenere.

ART. 20) – ALLEGATI

1. Formano parte integrante del presente contratto di servizio/disciplinare, i seguenti allegati:

- allegato “A” – D.G.C. n. 192 del 27/12/2011
- allegato “B” – estratto Delibera CdA AVA srl del 01/06/2011

e, ancorché non materialmente allegati:

- allegato “A” – Norme tecniche
- allegato “2” – Elenco dei servizi e corrispettivi ex art. 9 del contratto di servizio/disciplinare
- allegato “3” – Schede tecniche
- allegato “4” – Elenco dei beni

- allegato "5" – Elenco del personale
- allegato "6" – Elenco delle autorizzazioni

ART. 21) – DISPOSIZIONE FINALE


1. Fermo restando quanto ai precedenti articoli del presente contratto di servizio e degli allegati tecnici sub 1), sub 2) e sub 3), la società rimane vincolata all'osservanza di tutte le disposizioni ordinamentali specificamente applicabili anche sopravvenienti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Fara Vicentino

Il Responsabile Area Tecnica


Masetto Stefano



Per Alto Vicentino Ambiente srl

Il Direttore Generale

Dott. Ferrasin Riccardo



GRETA Alto Vicentino srl
a socio unico
Il Direttore
Dr. Stefano Selleri

ANNULLATO

COPIA

N. 129 prot.

N. 192 reg. del 27 dicembre 2011



COMUNE DI FARA VICENTINO
 PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI.

Il giorno ventisette DICEMBRE 2011

Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori :

	presenti	assenti
SINDACO SCALABRIN UGO	(P)	()
ASSESSORI NICOLLI FIORENZO	(P)	()
SPEROTTO MARIA TERESA	(P)	()
SPEROTTO FERRUCCIO	(P)	()
CANAGLIA ARFEO	(P)	()
SECRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa	(P)	()

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso :

- che, in relazione alla legislazione allora vigente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 28.11.2006, questo Comune, nel ribadire il carattere in house della società, ha dato incarico ad AVA di attivare la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti che risultava ad essa già affidata con le delibere di costituzione della società e di successiva adesione ad essa nonché di approvazione del relativo statuto;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 22.05.2008, questo Comune ha previsto che AVA s.r.l. svolgesse la già affidata attività di raccolta a trasporto, sempre secondo il modello in house, a mezzo di separata società;
- che, in esecuzione dei suddetti atti dei Consigli comunali, l'Assemblea di AVA, con deliberazione del 7 novembre 2009, ha stabilito l'acquisizione del ramo d'azienda relativo alla raccolta e al trasporto dei rifiuti già di CIAS società cooperativa, operante nel territorio dei Comuni soci in AVA, ed il suo conferimento in apposita società (GRETA s.r.l.) interamente detenuta da AVA;
- che ai fini dell'attivazione del servizio di raccolta e trasporto, il Consiglio comunale, con la già menzionata delibera del 2006, aveva approvato apposito contratto di servizio;
- che, peraltro, gli enti locali soci in AVA, nel più recente periodo hanno ritenuto necessario aggiornare le condizioni di svolgimento del servizio e, quindi, il testo che ne disciplina lo svolgimento sia in ragione della normativa tecnica sopravvenuta, sia per meglio dettagliare gli obblighi di AVA in relazione alle specifiche attività a suo tempo affidate;
- che, in considerazione di quanto sopra, il contratto di servizio/disciplinare non costituisce nuovo affidamento né, pertanto, modifica la durata dell'affidamento in corso, che rimane disciplinato ai sensi di legge anche alla luce dell'art. 4 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 conv. in legge 14 settembre 2011, n. 148 e ss.mm.ii.;
- che le disposizioni del contratto di servizio devono comunque essere interpretate ed applicate in conformità alla norma appena ricordata ed alle eventuali norme statali e regionali che sopravverranno;

Visto l'art. 198, comma 1 del d.l. 3 aprile 2006, n. 152;

Visto l'art. 19, comma 2 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3

Vista la propria competenza ai sensi del D.Lvo n. 267/2000;

Assunti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile ufficio tecnico e di legittimità del Segretario Comunale;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. in esecuzione delle delibere di Consiglio Comunale indicate in premessa, di approvare il contratto di servizio/disciplinare come depositato in atti dell'Ufficio Tecnico Comunale, ferma restando la durata dell'affidamento quale risultante ai sensi di legge;

3. di dare mandato ai competenti organi e uffici di questa Amministrazione comunale di provvedere a tutto quanto necessario all'esecuzione della presente deliberazione e in particolare di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di provvedere alla sottoscrizione del contratto di servizio/disciplinare, compresi i poteri per apportare le eventuali modifiche, integrazioni e precisazioni che le parti, di comune accordo, ritengono di apportarvi.

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D.Lvo n. 267/2000.

Ufficio Ragioneria VISTO: parere favorevole per la regolarità contabile Il Ragioniere capo /	Ufficio Tecnico VISTO: parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa Il Responsabile del Servizio F.to Masetto arch. Stefano	Ufficio del Segretario Generale VISTO: parere favorevole sotto il profilo della legittimità Il Segretario Generale F.to Cecchetto dott. Maria Teresa
--	---	--

IL SINDACO

F.to Scalabrin dott. Ugo

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Cecchetto dott. M. Teresa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all'albo pretorio

Fara Vicentino, li - 9 GEN. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Cecchetto dott. M. Teresa



Per copia conforme all'originale
ad uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

[Handwritten signature]

PUBBLICAZIONE
 Pubblicata per 15 giorni dal - 9 GEN. 2012
 e contestualmente comunicata ai capi gruppi consiliari

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ESECUTIVITA'
 Divenuta esecutiva per decorrenza di 10 giorni dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Cecchetto dott. M. Teresa

ANNULLATO

Alto Vicentino Ambiente s.r.l.

Via Lago di Pusiano, 4 - 36015 Schio - Vicenza
 C.F. e numero iscrizione Registro Imprese 92000020245 - P.I. 02026520243
 R.E.A. 265221 - Cap. Soc. € 3.526.199,00 i.v.

**Libro delle decisioni degli Amministratori**

OMISSIS

Il Presidente passa a trattare l'argomento al punto 2) all'ordine del giorno avente ad oggetto "Approvazione dei contratti di servizio/disciplinare riguardanti la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati da stipularsi tra AVA srl e i Comuni soci".

Il Direttore Generale svolge la seguente relazione.

Con successive deliberazioni dei Consigli Comunali del 2006 e del 2008 gli Enti soci hanno stabilito di affidare ad AVA la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, per la durata di anni trenta a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa, avvenuta il 24 marzo 1999.

Con tali deliberazioni è stato inoltre stabilito che AVA possa svolgere tale servizio anche a mezzo di società operative, purché conformi al modello in house providing.

In data 3 dicembre 2010 l'Assemblea dei soci di AVA ha approvato lo schema tipo di contratto di servizio/disciplinare relativo alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani e assimilati e il documento "Linee guida per la definizione degli allegati al contratto di servizio", stabilendo che per lo svolgimento dei servizi di cui al contratto, si avvarrà della società GRETA Alto Vicentino srl, interamente partecipata da AVA.

Il contratto di servizio costituisce unicamente regolazione della gestione del servizio per un determinato periodo di tempo, fermo restando che l'affidamento risulta già perfezionato in forza delle deliberazioni dei Consigli Comunali del 2006 e del 2008. Nelle more della sua stipula GRETA ha espletato senza soluzione di continuità i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, alle medesime condizioni tecniche ed economiche risultanti dai contratti già in essere.

L'Assemblea ha incaricato inoltre gli uffici di AVA di porre in essere quanto necessario per la sottoscrizione del contratto con ciascun Comune e di predisporre gli allegati tecnici al contratto stesso sulla base delle linee guida approvate dall'Assemblea. Gli allegati sono stati definiti dal gruppo di lavoro AVA - Comuni.

Il Direttore Generale illustra la relazione conclusiva del Responsabile dei servizi amministrativi, dr. Stefano Gambetti, sull'attività svolta dal gruppo di lavoro AVA - Comuni, il testo del contratto di servizio/disciplinare e i relativi allegati.



Compete al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, l'approvazione dei contratti di servizio e dei loro aggiornamenti annuali, sulla base degli schemi tipo approvati dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione

Su proposta del Presidente,

all'unanimità delibera

ANNULLATO



Alto Vicentino Ambiente s.r.l.

Via Lago di Pusiano, 4 - 36015 Schio - Vicenza
C.F. e numero iscrizione Registro Imprese 92000020245 - P.I. 02026520243
R.E.A. 265221 - Cap. Soc. € 3.526.199,00 i.v.

**Libro delle decisioni degli Amministratori**


- 1) di approvare il contratto di servizio/disciplinare per la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani e assimilati, nonché i relativi allegati tecnici da stipularsi tra AVA e ciascuno tra i seguenti Comuni soci: Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Piovene Rocchette, San Vito di Leguzzano, Santorso, Torrebelticino, Velo d'Astico, Zugliano (documenti depositati agli atti);
- 2) di conferire al Direttore Generale i poteri per sottoscrivere i contratti di cui al precedente punto 1), compresi i poteri per apportare le eventuali modifiche, le integrazioni e le precisazioni che, di comune accordo, le parti ritengano di apportarvi. Il Direttore Generale è inoltre delegato ad approvare e sottoscrivere modifiche e integrazioni al contratto approvato, che si rendano necessarie o opportune nel corso di validità dello stesso, ad esclusione di quelle che determinano una modifica sostanziale dei livelli di servizio e dei corrispettivi;
- 3) di avvalersi di GRETA Alto Vicentino srl, interamente partecipata da AVA, per lo svolgimento dei servizi di cui al presente contratto e di trasmettere i contratti di servizio/disciplinari a GRETA per l'approvazione da parte dell'organo amministrativo.

Omissis FINO A PAG. 112

ANNULLATO

Alto Vicentino Ambiente s.r.l.

Via Lago di Pusiano, 4 - 36015 Schio - Vicenza
C.F. e numero iscrizione Registro Imprese 92000020245 - P.I. 02026520243
R.E.A. 265221 - Cap. Soc. € 3.526.199,00 i.v.



Libro delle decisioni degli Amministratori

Omissis

Non essendoci altro da deliberare alle ore 18,30 la seduta viene dichiarata chiusa.
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Il Presidente
Dott. Lorenzo Bosetti

Il Direttore Generale, con funzioni di Segretario verbalizzante
Dott. Riccardo Ferrasin

ANNULLATO